



FISCO/ L'agenzia delle Entrate chiarisce il regime applicato ai diversi casi di prestazioni

Iva, esenti solo diagnosi e cura

Nessuna agevolazione per perizie e certificati per uso amministrativo

Chiarito dall'agenzia delle Entrate il trattamento ai fini dell'Iva di una serie di prestazioni mediche in conseguenza dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Ue in proposito.

La Corte di Giustizia aveva affermato che la norma non esenta l'insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche, ma solo quelle corrispondenti alla nozione «di prestazioni mediche» che deve assumere, ai fini dell'esenzione, un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell'ambito di tali professioni, in particolare l'esenzione riguarda solo quelle che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute.

La norma. L'articolo 10, del Dpr 633/1972 esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico

delle leggi sanitarie. Tenuto conto della nozione di «prestazione medica» elaborata nelle pronunce giurisdizionali, l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dal citato articolo 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

La casistica. Alla luce delle citate elaborazioni l'agenzia ha evidenziato la seguente casistica. In generale vanno escluse dall'esenzione le attività rese dai medici nell'ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l'esame fisico o in prelievi di sangue o nell'esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute. Non possono benefi-

Quando si sconta l'imposta	
Casistica	Esenzione Iva
● Medicina legale: consulenze e perizie	No
● Accertamenti medico-legali effettuati dall'Inail	No
● Come sopra con finalità terapeutica o di prevenzione	Sì
● Prestazioni delle commissioni mediche di verifica per istanze di pensione di invalidità rese da medici professionisti	No
● Commissioni mediche locali patenti di guida	Sì
● Certificazione di idoneità per attività sportiva	Sì
● Certificati per invio di minori in colonie o comunità	
● Certificati di avvenuta vaccinazione	
● Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria	No
● Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa	
● Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico	
● Certificazione per riconoscimento di invalidità civile	Sì
● Prestazioni medico competente	
● Prestazioni di chirurgia estetica	Sì

ciare dell'esenzione le consulenze medico-legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico

in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di un'impresa assicurativa; sono

altresì escluse dall'esenzione le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l'affinità genetica di soggetti al fine dell'accertamento della paternità. Gli accertamenti medico-legali effettuati dall'Inail, devono essere assoggettati a Iva.

Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti della Commissione dai medici dipendenti, non si pone alcun problema di Iva, atteso che il rapporto intrattenuto determina un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come tale completamente estraneo all'ambito Iva e quindi vanno assoggettate a Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria del 20 per cento. I compensi erogati da Stato, Regioni, Province e Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nel cui ambito devono comprendersi anche le partecipazioni a commissioni istituite sulla base di norme di legge, costituiscono redditi di lavoro autonomo se la prestazione è resa da soggetti titolari di partita Iva.

Le prestazioni rese dai medici libero professionisti componenti Commissioni mediche locali per patenti di guida

rientrano nell'ambito applicativo dell'esenzione in quanto lo scopo principale consiste nella tutela preventiva della salute di soggetti che, trovandosi in particolari condizioni fisiche, potrebbero compromettere la propria salute e l'incolumità della collettività attraverso la guida. Sono esenti Iva le ordinarie visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non affetti da disabilità. Sono ancora esenti Iva le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione (certificati per esonero dalla educazione fisica; certificazione di idoneità per attività sportiva; certificati per invio di minori in colonie o comunità; certificati di avvenuta vaccinazione).

**Luigi Riva
 Alberto Santi**